



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 del 30.09.2020

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 17.45 nella sala delle adunanze dell'edificio comunale "Andrea Milano",

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco, prot. n. 11701 in data 25.09.2020, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	8 - VESPOLI GIUSEPPE	Presente
2 - DE LUCIA MICHELE	Presente	9 - DI GENNARO MARGHERITA	Presente
3 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	10-GUIDA GABRIELLA	Presente
4 - DI LEVA ANTONINO	Presente	11-MASCOLO VITO	Presente
5 - CASOLA RAFFAELE MARCO	Presente	12-MASCOLO ELENA	Presente
6 - ATTANASIO STEFANO	Presente	13-CUCCARO GIORGIA	Presente
7- MILANO GIUSEPPE	Presente		

- **Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Presenti: n. 13 (tredici)**
- **Assenti: 0 (zero)**

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **dott. Alberto De Stefano**

Assume la presidenza il Sindaco **dott. Giuseppe Guida**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata alla presente unitamente agli allegati A, B e C;

DATO ATTO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2017 ad oggetto: "Istituzione imposta di soggiorno. Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" con la quale:

- è stata istituita nel Comune di Positano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e per quanto disposto dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96, l'imposta di soggiorno;
- è stato approvato il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno";

DATO ATTO che occorre procedere all'approvazione delle modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2017, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi;

CONSIDERATO che le predette modifiche risultano necessarie per adeguare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno alle innovazioni normative contenute nell'articolo 180, commi 3 e 4 del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77 (disposizioni concernenti l'imposta di soggiorno in tema di responsabilità del pagamento del tributo, di presentazione della dichiarazione, di ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale e di sanzioni) e nell'articolo 1, commi da 784 a 815 della legge 27.12.2019, n. 160 (riforma della riscossione locale compresa quella coattiva);

DATO ATTO, altresì, che si è provveduto alla rettifica dei commi 6 e 7 dell'articolo 7 del regolamento comunale, adeguando il limite di importo al di sopra del quale si procede all'emissione degli avvisi di accertamento ed ai rimborsi del tributo, a quello previsto dall'articolo 14 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con la deliberazione la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

DATO ATTO che risulta allegato alla presente deliberazione, altresì, il testo del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2017, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (*Allegato B*);

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58), con il quale si prevede che: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";

VISTO l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati



successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 107, comma 2 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 così come modificato dall'articolo 106, comma 3-*bis* del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77, nel quale è previsto l'ulteriore differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con la deliberazione la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata;

ACQUISITO, altresì, il parere del Revisore dei conti dott. Umberto Del Prete reso, con verbale n. 15 del 21.09.2020 (prot. n. 11578 del 21.09.2020), in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*Allegato C*);

UDITA la discussione che qui sinteticamente si riporta:

Il Sindaco – Presidente provvede ad illustrare la proposta di deliberazione; la Capogruppo di Minoranza in pectore, Consigliera Gabriella Guida, pur dichiarando che la Minoranza voterà a favore, propone di prevedere l'esenzione per i soggetti disabili e i loro accompagnatori e, per i soggiorni lunghi, prevedere la tassa solo per i primi sette giorni; il Sindaco risponde che si valuterà;

ESAURITA la discussione si procede con la votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 13 (tredici)

Assenti: 0 (zero)

Votanti: n. 13 (tredici)

Voti favorevoli: n. 13 (tredici)

Voti contrari: 0 (zero)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2017, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi;
3. di approvare, altresì, il testo del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.



37 del 29.12.2017, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (*Allegato B*);

4. di dare atto che le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui al precedente punto 2., in esecuzione dell'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, hanno effetto dal primo gennaio 2020;
5. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 13 (tredici)

Assenti: 0 (zero)

Votanti: n. 13 (tredici)

Voti favorevoli: n. 13 (tredici)

Voti contrari: 0 (zero)

Astenuti: 0 (zero)



DELIBERA

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE MODIFICHE.

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

DATO ATTO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2017 ad oggetto: "Istituzione imposta di soggiorno. Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" con la quale:

- è stata istituita nel Comune di Positano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e per quanto disposto dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96, l'imposta di soggiorno;
- è stato approvato il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno";

DATO ATTO che occorre procedere all'approvazione delle modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2017, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi;

CONSIDERATO che le predette modifiche risultano necessarie per adeguare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno alle innovazioni normative contenute nell'articolo 180, commi 3 e 4 del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77 (disposizioni concernenti l'imposta di soggiorno in tema di responsabilità del pagamento del tributo, di presentazione della dichiarazione, di ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale e di sanzioni) e nell'articolo 1, commi da 784 a 815 della legge 27.12.2019, n. 160 (riforma della riscossione locale compresa quella coattiva);

DATO ATTO, altresì, che si è provveduto alla rettifica dei commi 6 e 7 dell'articolo 7 del regolamento comunale, adeguando il limite di importo al di sopra del quale si procede all'emissione degli avvisi di accertamento ed ai rimborsi del tributo, a quello previsto dall'articolo 14 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con la deliberazione la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

DATO ATTO che risulta allegato alla presente deliberazione, altresì, il testo del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2017, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (*Allegato B*);

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis,



comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58), con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

VISTO l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 107, comma 2 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 così come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77, nel quale è previsto l'ulteriore differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con la deliberazione la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;


ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

ACQUISITO altresì, il parere del Revisore dei conti dott. Umberto Del Prete reso, con verbale n. 15 del 21.09.2020 (prot. n. 11518 del 21.09.2020), in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*Allegato C*);

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;

- 
2. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2017, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi;
 3. di approvare, altresì, il testo del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2017, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (*Allegato B*);
 4. di dare atto che le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui al precedente punto 2., in esecuzione dell'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, hanno effetto dal primo gennaio 2020;
 5. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**


Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DELIBERA

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

il 25 SET 2020





Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

il 16 settembre 2020

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott. Gaetano Ecalese







COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2017

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2020

(le parti aggiunte dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2020 sono esposte in neretto e le parti eliminate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2020 sono esposte sottolineate e tra parentesi)

INDICE

Articolo	Oggetto
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	ISTITUZIONE, APPLICAZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
3	SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI
4	TARIFFE
5	ESENZIONI
6	OBBLIGHI TRIBUTARI
7	DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI E COMPENSAZIONI
8	SANZIONI
9	FUNZIONARIO RESPONSABILE
10	CONTENZIOSO
11	NORME FINALI



ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Positano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2 ISTITUZIONE, APPLICAZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre dall'01.04.2018.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Positano.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio, nel periodo dal primo aprile al 31 ottobre di ogni anno, nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere ubicate nel territorio del Comune di Positano. Ai fini del presente regolamento per strutture ricettive si intendono: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, bed & breakfast, agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96.

ARTICOLO 3 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Positano, che pernottano, nel periodo dal primo aprile al 31 ottobre di ogni anno, nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 4 ubicate nel territorio del Comune di Positano.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo di cui all'articolo 4, comma 5-ter del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'articolo 4, comma 5-bis del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96.

3. Il gestore della struttura ricettiva è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 4. **Ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel**



pagamento del canone o del corrispettivo è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

4. I soggetti responsabili degli obblighi tributari, provvedendo alla riscossione ed al successivo riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, assumono la funzione di agenti contabili. Gli agenti contabili sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti e sono tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

ARTICOLO 4 TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta di soggiorno sono approvate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. f) del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni. Le tariffe per i pernottamenti sono espresse al giorno per persona e sono commisurate e graduate con riferimento alle tipologie delle strutture ricettive tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e, quindi, del prezzo.

ARTICOLO 5 ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il decimo anno di età. Tale esenzione deve essere debitamente documentata ai soggetti responsabili degli obblighi tributari.

ARTICOLO 6 OBBLIGHI TRIBUTARI

1. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2 devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2 hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Positano, entro il giorno 30 del mese di novembre, di norma, attraverso il portale dell'imposta di soggiorno, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo dal primo aprile al 31 ottobre, nonché il numero di notti di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5, l'imposta dovuta mensilmente per il periodo dal primo aprile al 31 ottobre trascorso e gli estremi dei versamenti mensili della medesima imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La dichiarazione è compilata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune e deve essere presentata anche in assenza di imposta da versare. **Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 180, commi 3 e 4 del decreto-legge**



19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77, sono definite le modalità di presentazione e, conseguentemente, l'operatività della dichiarazione prevista dalle medesime norme di legge da presentare, a cura del gestore della struttura ricettiva e del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo per gli immobili destinati alle locazione breve, cumulativamente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2 devono:

- a) riscuotere dai soggetti passivi indicati nell'articolo 3, comma 1 l'imposta di soggiorno, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia). L'imposta di soggiorno riscossa può essere riscontrata, in alternativa, all'interno del documento fiscale emesso per il pagamento. Si intende regolarmente eseguito il versamento effettuato in favore dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, nel caso di nucleo familiare, da un componente dello stesso oppure, nel caso di gruppi di due o più persone, quello eseguito dal capogruppo per conto degli altri;
- b) versare mensilmente al Comune di Positano, entro il giorno 16 del mese successivo, l'imposta di soggiorno dovuta per l'intero mese trascorso mediante il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 (modello F24) inserendo nella sezione "IMU e altri tributi locali", tra l'altro, il codice tributo "3936", il codice catastale del Comune di Positano (G932) e l'anno cui si riferisce il versamento. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta;
- c) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura. Tale obbligo di pubblicazione sussiste anche per i canali utilizzati dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme on line;
- d) richiedere l'esibizione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1 della documentazione prevista dall'articolo 5 per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- e) comunicare al Comune di Positano, nei termini di cui al precedente comma 2, le generalità complete dei soggetti passivi che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;
- f) esibire e rilasciare al Comune di Positano atti e documenti comprovanti le dichiarazioni annuali dell'imposta rese, l'imposta riscossa, i versamenti effettuati al Comune e la documentazione prevista dall'articolo 5 per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- g) trasmettere, quali agenti contabili, al Comune di Positano, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione).

4. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, le dichiarazioni/documenti rilasciati dal cliente e previste dall'articolo 5 per l'esenzione dall'imposta di soggiorno e tutta la restante documentazione necessaria per rendere possibili i controlli da parte del Comune.

5. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere stabilite modalità di versamento dell'imposta di soggiorno diverse o ulteriori rispetto a quella prevista dal precedente comma 3, lett. b).




ARTICOLO 7
**DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO,
AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI E COMPENSAZIONI**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 2.
2. Per l'accertamento, la **riscossione coattiva**, gli istituti del ravvedimento e dell'autotutela, i rimborsi, gli interessi e le compensazioni si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 15 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, nonché del recupero dell'imposta, il Comune potrà:
 - a) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili degli obblighi tributari agli uffici pubblici competenti ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti;
 - b) invitare i soggetti passivi e i soggetti responsabili degli obblighi tributari ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - c) inviare ai soggetti responsabili degli obblighi tributari questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Le somme complessivamente accertate dal Comune, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.
5. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.)
6. Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'ammontare dovuto, al netto di sanzioni amministrative, interessi e rimborso spese, risulti pari o inferiore all'importo di euro (10,00) 12,00, con riferimento ad ogni anno.
7. Non sono eseguiti rimborsi dell'imposta di soggiorno quando l'ammontare da rimborsare, **al netto degli interessi**, risulti pari o inferiore all'importo di euro (10,00) 12,00, con riferimento ad ogni anno.
8. Eventuali accertamenti ispettivi presso le strutture ricettive per verificare l'ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6 sono disposti dal Comando di Polizia Municipale.

ARTICOLO 8
SANZIONI

1. Sull'ammontare di imposta non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13, del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele **presentazione della** dichiarazione, di cui all'articolo 6, comma 2, secondo e **quarto** periodo, da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 150,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267) del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 3, lett. c) da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2, si



applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

4. Per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'articolo 6, comma 2 primo periodo da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

5. Per la mancata restituzione dei questionari entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele e per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 7, comma 3, da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da (2) 3 a 5 si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano le disposizioni di cui (agli articoli 9 e 17 del) al decreto legislativo n. 472 del 1997.

ARTICOLO 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è individuato nel responsabile dell'area economico-finanziaria al cui interno è collocato l'ufficio tributi. Il predetto funzionario, al quale sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e sugli elenchi per la riscossione coattiva, dispone i rimborsi ed esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti dalle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 10 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

ARTICOLO 11 NORME FINALI

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi nazionali e regionali;
- lo statuto comunale;
- i regolamenti comunali.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.





COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**



*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2020*

(TESTO COORDINATO)

INDICE

Articolo	Oggetto
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	ISTITUZIONE, APPLICAZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
3	SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI
4	TARIFFE
5	ESENZIONI
6	OBBLIGHI TRIBUTARI
7	DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI E COMPENSAZIONI
8	SANZIONI
9	FUNZIONARIO RESPONSABILE
10	CONTENZIOSO
11	NORME FINALI



ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Positano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2 ISTITUZIONE, APPLICAZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre dall'01.04.2018.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Positano.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio, nel periodo dal primo aprile al 31 ottobre di ogni anno, nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere ubicate nel territorio del Comune di Positano. Ai fini del presente regolamento per strutture ricettive si intendono: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, bed & breakfast, agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96.

ARTICOLO 3 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Positano, che pernottano, nel periodo dal primo aprile al 31 ottobre di ogni anno, nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 4 ubicate nel territorio del Comune di Positano.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo di cui all'articolo 4, comma 5-ter del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'articolo 4, comma 5-bis del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96.

3. Il gestore della struttura ricettiva è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del canone o del



corrispettivo è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

4. I soggetti responsabili degli obblighi tributari, provvedendo alla riscossione ed al successivo riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, assumono la funzione di agenti contabili. Gli agenti contabili sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti e sono tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

ARTICOLO 4 TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta di soggiorno sono approvate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. f) del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni. Le tariffe per i pernottamenti sono espresse al giorno per persona e sono commisurate e graduate con riferimento alle tipologie delle strutture ricettive tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e, quindi, del prezzo.

ARTICOLO 5 ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il decimo anno di età. Tale esenzione deve essere debitamente documentata ai soggetti responsabili degli obblighi tributari.

ARTICOLO 6 OBBLIGHI TRIBUTARI

1. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2 devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2 hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Positano, entro il giorno 30 del mese di novembre, di norma, attraverso il portale dell'imposta di soggiorno, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo dal primo aprile al 31 ottobre, nonché il numero di notti di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5, l'imposta dovuta mensilmente per il periodo dal primo aprile al 31 ottobre trascorso e gli estremi dei versamenti mensili della medesima imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La dichiarazione è compilata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune e deve essere presentata anche in assenza di imposta da versare. Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 180, commi 3 e 4 del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77, sono definite le modalità di

presentazione e, conseguentemente, l'operatività della dichiarazione prevista dalle medesime norme di legge da presentare, a cura del gestore della struttura ricettiva e del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo per gli immobili destinati alle locazione breve, cumulativamente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2 devono:

- a) riscuotere dai soggetti passivi indicati nell'articolo 3, comma 1 l'imposta di soggiorno, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia). L'imposta di soggiorno riscossa può essere riscontrata, in alternativa, all'interno del documento fiscale emesso per il pagamento. Si intende regolarmente eseguito il versamento effettuato in favore dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, nel caso di nucleo familiare, da un componente dello stesso oppure, nel caso di gruppi di due o più persone, quello eseguito dal capogruppo per conto degli altri;
- b) versare mensilmente al Comune di Positano, entro il giorno 16 del mese successivo, l'imposta di soggiorno dovuta per l'intero mese trascorso mediante il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 (modello F24) inserendo nella sezione "IMU e altri tributi locali", tra l'altro, il codice tributo "3936", il codice catastale del Comune di Positano (G932) e l'anno cui si riferisce il versamento. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta;
- c) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura. Tale obbligo di pubblicazione sussiste anche per i canali utilizzati dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme on line;
- d) richiedere l'esibizione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1 della documentazione prevista dall'articolo 5 per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- e) comunicare al Comune di Positano, nei termini di cui al precedente comma 2, le generalità complete dei soggetti passivi che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;
- f) esibire e rilasciare al Comune di Positano atti e documenti comprovanti le dichiarazioni annuali dell'imposta rese, l'imposta riscossa, i versamenti effettuati al Comune e la documentazione prevista dall'articolo 5 per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- g) trasmettere, quali agenti contabili, al Comune di Positano, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione).

4. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, le dichiarazioni/documenti rilasciati dal cliente e previste dall'articolo 5 per l'esenzione dall'imposta di soggiorno e tutta la restante documentazione necessaria per rendere possibili i controlli da parte del Comune.

5. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere stabilite modalità di versamento dell'imposta di soggiorno diverse o ulteriori rispetto a quella prevista dal precedente comma 3, lett. b).



ARTICOLO 7
DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI E COMPENSAZIONI

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 2.
2. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, gli istituti del ravvedimento e dell'autotutela, i rimborsi, gli interessi e le compensazioni si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 15 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, nonché del recupero dell'imposta, il Comune potrà:
 - a) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili degli obblighi tributari agli uffici pubblici competenti ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti;
 - b) invitare i soggetti passivi e i soggetti responsabili degli obblighi tributari ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - c) inviare ai soggetti responsabili degli obblighi tributari questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
6. Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'ammontare dovuto, al netto di sanzioni amministrative, interessi e rimborso spese, risulti pari o inferiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni anno.
7. Non sono eseguiti rimborsi dell'imposta di soggiorno quando l'ammontare da rimborsare, al netto degli interessi, risulti pari o inferiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni anno.
8. Eventuali accertamenti ispettivi presso le strutture ricettive per verificare l'ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6 sono disposti dal Comando di Polizia Municipale.

ARTICOLO 8
SANZIONI

1. Sull'ammontare di imposta non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13, del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 6, comma 2, secondo e quarto periodo, da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 3, lett. c) da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
4. Per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'articolo 6, comma 2 primo periodo da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

5. Per la mancata restituzione dei questionari entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele e per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 7, comma 3, da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 3 a 5 si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.



ARTICOLO 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è individuato nel responsabile dell'area economico-finanziaria al cui interno è collocato l'ufficio tributi. Il predetto funzionario, al quale sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e sugli elenchi per la riscossione coattiva, dispone i rimborsi ed esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti dalle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 10 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

ARTICOLO 11 NORME FINALI

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi nazionali e regionali;
- lo statuto comunale;
- i regolamenti comunali.

3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



ALLEGATO C

COMUNE DI POSITANO
PROTOCOLLO GENERALE
N.0011578 - 21.09.2020
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

AMMINISTRAZIONE COMUNALE



Comune di Positano

VERBALE N. 15 DEL 21.09.2020

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Il sottoscritto Dott. Umberto Del Prete, revisore unico, ai sensi dell'art. 234 e seguenti nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28.11.2017

Premesso

Che in data 16.09.2020 lo scrivente Revisore ha ricevuto dall'area economica finanziaria la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO"

Che con Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2017 veniva istituita l'imposta di soggiorno con l'approvazione del relativo regolamento;

Che nel rispetto della L. 17.07.2020 n. 77 risulta necessario adeguare il regolamento vigente in relazione alle disposizioni e adempimenti previsti, nonchè in tema di riscossione locale ai sensi anche dell'art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160;

Che la stessa Legge n. 160 del 27.12.2019 prevede che tutte le delibere regolamentari e tariffarie debbano essere inviate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze mediante l'inserimento del testo nell'apposito Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione.

Che il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate comunali è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsi con effetto comunque a far data dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, termine che eccezionalmente è stato differito al 30.09.2020

Richiamato

L'articolo 52 del D.lgs. 1.12.1997 n. 446 che riconosce potestà regolamentare ai comuni per la disciplina delle proprie entrate;



Esprime


Tenuto conto delle verifiche e dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell' Area Economica-Finanziaria, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di delibera di modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui " *Allegato B*" della proposta in oggetto.


Rammenta infine di provvedere alla trasmissione della deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della L. 22.12.2011.n. 214

Positano,21.09.2020

Il Revisore Unico

Dott. Umberto Del Prete





Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dott. Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 12.10.2020 con il numero **1352**..... di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 12.10.2020

IL MESSO COMUNALE
F.to ENZO RISPOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.09.2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 12.10.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

li 12 ottobre 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dott. LUIGI CALZA

